Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici

Avviso comune per la disciplina della deroga di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dall'art. 21, comma 2, DL 25 giugno, n. 112, dall'art. 1, comma 9, lett. i), L. 28 giugno, n.92, art. 1, comma 1, D.L. 30 marzo 2014, n. 34, convertito con legge del 16 maggio 2014, n. 78.

Tra

ASSOFARM

e

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili", ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;
- l'art. 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici dell'1 ottobre 2013, al comma 8, prevede che "La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo di 36 mesi di lavoro effettivo, fatta salva la possibilità di estendere previo accordo collettivo tale termine e successiva sottoscrizione di accordo individuale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro"
- le parti in epigrafe intendono dare attuazione al rinvio disposto dell'art. 1, comma 40, legge 24 dicembre 2007, n. 247, e art. 9, comma 8, del vigente contratto collettivo nazionale;

si conviene quanto segue:

Articolo unico
La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e in attuazione dell'art. 9, comma 8, del vigente contratto collettivo nazionale, non può essere superiore a 12 mesi, elevabile mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
Rimangono salvi gli effetti di eventuali accordi territoriali e/o aziendali già in vigore alla data di sottoscrizione del presente avviso comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 21 maggio 2014

ASSOFARM

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)

Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)